

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La testimonianza de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova? Alla mancata risposta all'interrogatorio formale va ricollegato l'effetto della confessione?

La [testimonianza de relato ex parte actoris](#) può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità.

L'art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'[interrogatorio formale](#) l'effetto della [confessione](#), ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova.

NDR: in senso conforme alla prima massima: Cass. 31/07/2013, n. 18352; Cass. 11/02/1987, n. 1492; in senso conforme alla seconda massima Cass. 06/08/2014, n. 17719.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.1.2018, n. 180

...omissis...

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., art. 115, comma 2, art. 116 c.p.c. e 6 Cedu, e si contesta che la Corte d'appello avrebbe applicato la regola del riparto dell'onere probatorio senza esaminare le numerose emergenze processuali che il Tribunale, viceversa, aveva ritenuto sufficienti a dimostrare in via presuntiva che la dazione di danaro, documentata e non contestata dalla convenuta, era avvenuta a titolo di mutuo.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., comma 2, e si lamenta che la Corte d'appello aveva ritenuto erronea l'applicazione della regola di riparto dell'onere probatorio da parte del giudice di primo grado. Al contrario, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la mancata produzione, da parte della P. SRL, di fatture o altri documenti contabili comprovanti la vendita di olive a L., dedotta come causale della dazione di danaro, costituiva comportamento processuale che, unitamente alle altre emergenze, contribuiva alla formazione del convincimento riguardo alla individuazione del titolo della dazione di danaro nel mutuo.

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

3.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorché l'accipiens ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (ex plurimis, Cass. 14/02/2010, n. 3258; Cass. 24/02/2004, n. 3642).

4. Nel caso in esame, la Corte d'appello si è conformata alla richiamata giurisprudenza di legittimità.

4.1. Sulla premessa corretta che il bonifico bancario della somma di Lire 100 milioni effettuato da L. a favore della dddddd dimostrava di per sé l'esistenza di un contratto di mutuo, la Corte d'appello ha poi ritenuto che a tal fine non fosse rilevante la deposizione del dddd si era limitato a riferire di avere appreso da "altre persone" l'esistenza di un accordo per la restituzione della somma -, nè fosse sufficiente, in assenza di altri elementi indiziari, la mancata comparizione del legale rappresentante della P. SRL a rendere l'interrogatorio formale.

4.2. L'apprezzamento del materiale istruttorio risulta anch'esso condotto alla stregua dei principi ripetutamente affermati da questa Corte regolatrice. La testimonianza de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (ex plurimis, Cass. 31/07/2013, n. 18352; Cass. 11/02/1987, n. 1492), e l'art. 232 c.p.c., non ricollega, automaticamente, alla

mancata risposta all'interrogatorio formale l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova (ex plurimis, Cass. 06/08/2014, n. 17719).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. comma 1 - bis.